



COMUNE DI CASALROMANO (MN)

REGOLAMENTO
recante CRITERI COMUNALI
per il RILASCIO e per il TRASFERIMENTO di SEDE
delle
AUTORIZZAZIONI
per la
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

- Art. 1 - Obiettivi
- Art. 2 - Durata di validità degli indirizzi
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Autorizzazione
- Art. 5 - Domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura e/o trasferimento
- Art. 6 - Contenuti della Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 7 - Diniego dell'autorizzazione
- Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 10 - Superficie delle attività di somministrazione ed ampliamento
- Art. 11 - Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
- Art. 12 - Autorizzazioni stagionali
- Art. 13 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 - La somministrazione occasionale
- Art. 15 - I distributori automatici
- Art. 16 - Occupazioni parziali del marciapiede e concessione di suolo pubblico
- Art. 17 - Subingresso nell'attività di somministrazione
- Art. 18 - Comunicazione delegato/preposto
- Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 20 - Cessazione di attività
- Art. 21 - Limiti di distanza tra attività di somministrazione
- Art. 22 - Impatto acustico ed ambientale
- Art. 23 - Divieto di somministrazione di superalcolici
- Art. 24 - Orari degli esercizi di somministrazione
- Art. 25 - Chiusura temporanea degli esercizi
- Art. 26 - Riposo settimanale
- Art. 27 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 28 - Vendita per asporto
- Art. 29 - Modalità di misurazione dei locali destinati a "servizi" negli esercizi che effettuano attività di intrattenimento
- Art. 30 - Sorvegliabilità dei locali
- Art. 31 - Attività di somministrazione in aree di servizio
- Art. 32 - Casi di fallimento dell'attività
- Art. 33 - Divieto di fumo
- Art. 34 - Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e trasferimento di sede
- Art. 35 - Casi di esclusione dall'ambito di applicazione
- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 - Entrata in vigore

Norme di riferimento

1. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi, non in contrasto con il T.U. delle L.Reg. 6/2010;
- dall’allegato A alla D.G.R. Lombardia n. VIII/6495 del 23/01/2008, contenente “Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ;
- D.G.R. Lombardia 16/02/2005, N. VII/20955, recante “Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Integrazione alla D.G.R. n. VIII/17516 del 17/05/2004”;
- dal T.U. Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle Circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati, e dell’art. 10 della L. R. 24.03.2004 n° 5, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio ai quesiti formulati dai Comuni..
- dal T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere – Legge reg. n.6 del 2.2.2010

Art. 1

Obiettivi

1. I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede.

Art. 2

Durata di validità degli indirizzi

1. I presenti criteri hanno validità quadriennale, a far data dall’approvazione del presente regolamento. Essi possono essere modificati anche prima della loro scadenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, con le medesime procedure previste per la loro approvazione.
2. I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in tutto il territorio comunale, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate, sulla base anche della circolare ministeriale n3635/c del 6.5.2010:
 - in locali o superfici aperte al pubblico, ed a tal fine attrezzati;
 - mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all’attività di somministrazione;
 - al domicilio del consumatore;
 - in locali non aperti al pubblico, quali in via esemplificativa mense aziendali, spacci annessi ad aziende, scuole ...;
 - su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15 e s.m.i., limitatamente ai requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di somministrazione.

Art. 4

Autorizzazione

1. Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per:

- nuova apertura;
- trasferimento di sede.

2. L'autorizzazione valida per i locali e/o i luoghi in essa indicati, può essere:

- permanente;
- stagionale;
- temporanea.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dal T.U. L.reg. 6/2010, e di seguito elencate:

a) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente, in modo complementare e secondario, ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione (esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi), e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi o nelle ore in cui non viene svolta l'attività di intrattenimento pubblico, autorizzata ai sensi del T.U.L.P.S.

b) attività di somministrazione svolta negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti poste lungo tutte le strade attraversanti il territorio comunale, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, e sui mezzi di trasporto pubblico.

c) attività di somministrazione svolta nelle mense aziendali ed interaziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.

d) attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore;

e) attività di somministrazione svolta in forma temporanea in occasione di manifestazioni temporanee;

f) attività di somministrazione svolta direttamente nei limiti dei compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

g) attività di somministrazione svolta nelle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto, e simili, come ad esempio nelle sale cinematografiche;

sono soggette alla presentazione all'Ufficio Commercio del Comune di una Dichiarazione di avvio/modifica attività, con efficacia immediata, valida sia ai fini del procedimento amministrativo che per l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare. Resta fermo l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali nonché dei requisiti oggettivi riferibili ai locali, previsti dalla legge.

Art. 5

Domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura e/o trasferimento

1. La domanda di autorizzazione, per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante telefax o presentata *brevi manu* all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, ovvero, dal rapporto di trasmissione via telefax, o nel caso di presentazione della domanda *brevi manu*, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'Ufficio Protocollo.

3. Nella domanda devono essere indicati:

- per le Imprese Individuali : cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le persona giuridiche/società: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, generalità del Legale Rappresentante;

- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il locale nel quale si intende esercitare l'attività;

- superficie indicativa di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività, comprese le superfici complementari (quali cantine, depositi).

Alla domanda devono essere allegati:

- la certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali , **che devono essere posseduti inderogabilmente al momento in cui l'interessato presenta la domanda.** In particolare, il requisito professionale deve essere posseduto, nel caso di impresa individuale dal titolare, nel caso di società, associazione o organismi collettivi, dal legale rappresentante, od in alternativa, per entrambi i casi, da un delegato/preposto, dagli stessi nominato all'esercizio dell'attività di somministrazione. In quest'ultimo caso il titolare di ditta individuale od il legale rappresentante di società devono comunque, all'atto della presentazione della domanda, possedere i requisiti morali previsti , mentre il delegato/preposto deve possedere sia i requisiti morali sia quelli professionali;
- la certificazione o autocertificazione della disponibilità di spazi destinati a parcheggio per l'apertura di nuovi pubblici esercizi e per il trasferimento di sede degli esistenti, secondo le previsioni contenute nel vigente piano regolatore;

4. Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro trecentosessantacinque (365) giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima, la documentazione prevista dalle lettere a), b), c), e), f) e g) del punto 3 degli Indirizzi regionali, e precisamente:

- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- il certificato di prevenzione incendi, se previsto, o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVF di Mantova. Il C.P.I. è richiesto:

nel caso di pubblici esercizi che siano provvisti di caldaia con potenzialità superiore a 100.00 Kcal/K oppure intendano organizzare all'interno del locale intrattenimenti con presenza contemporanea di più di 100 persone;

nel caso di locali di pubblico spettacolo, autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del Tulp, nei quali l'attività di intrattenimento sia prevalente sulla attività di somministrazione;

a) la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta ai sensi della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della Legge Regionale 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico", e della D.G.R. n° 7/8313 del 08.03.2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", comprovante la compatibilità acustica dell'esercizio con l'ambiente circostante, eventualmente integrata ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", qualora vi si svolgano pubblici spettacoli o intrattenimenti danzanti.

b) la dichiarazione di inizio attività produttiva, valida sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare, da inviare –per il tramite del Comune- alla competente Asl ai fini della registrazione;

c) la documentazione comprovante la disponibilità, nella proprietà o nella gestione, del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Art. 6

Contenuti della Comunicazione di avvio del procedimento

1. A seguito della presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune della richiesta di autorizzazione, l'Ufficio Commercio provvede ad inviare al richiedente Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90, come successivamente modificata ed integrata, contenente le seguenti indicazioni: l'Ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e l'Ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

2. Contestualmente è comunicato al richiedente l'accoglimento o il rigetto della domanda. Parimenti sono comunicate eventuali cause di incompletezza della domanda di autorizzazione, le quali possono

essere completate entro il termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. In tal caso il termine, rimarrà sospeso fino alla presentazione della domanda completa.

3. L'Ufficio Commercio affigge copia della Comunicazione di inizio del procedimento al proprio Albo Pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Art. 7

Diniego dell'autorizzazione

1. I motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione sono tempestivamente comunicati all'interessato, a norma dell'art. 10 bis della L. 241/90.

2. Il provvedimento finale di diniego della domanda di autorizzazione è notificato all'interessato entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, salvo eventuali interruzioni dei termini del procedimento.

3. Con l'atto di diniego la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata, in osservanza della presente disciplina ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

2. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

3. Entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio Commercio ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al Prefetto, al Questore, all'Asl ed alla Camera di Commercio.

4. Essa abilita -nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene- all'esercizio delle attività accessorie, consistenti nell'installazione e nell'uso di apparecchi radiotelevisivi, ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, vale a dire alla semplice diffusione di musica ed immagini, attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-cd-mixer, nonché all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali e/o di svago, come karaoke, piccoli concerti, cabaret, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, dunque, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, senza che si effettui pubblicità alcuna dell'evento o trattenimento medesimo, e purché lo svolgimento dell'attività musicale avvenga nelle medesime sale in cui la clientela accede per la consumazione, e comunque in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento (100) persone.

5. L'autorizzazione abilita, altresì, allo svolgimento dei cosiddetti "giochi leciti", quali, a titolo esemplificativo, il biliardo, il calcetto, il ping-pong da tavolo, la dama, le carte, gli scacchi, le freccette.

6. L'autorizzazione, in quanto valida anche come licenza di polizia ex art. 86 Tulp, consente di poter installare gli apparecchi ed i congegni automatici di cui all'art. 110 Tulp, commi 6 e 7, lett. a) e c), senza necessità di ulteriore Denuncia di inizio attività, nel rispetto, comunque, del limite massimo previsto per gli apparecchi di cui al comma 6 dal Decreto Interdirettoriale 27/10/2003. Rimane, invece, assoggettata a presentazione di Denuncia di inizio attività l'installazione di apparecchi di tipo meccanico.

Art. 9

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi del punto 6 degli Indirizzi generali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune, ufficio commercio, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento assunta in relazione all'attività esercitata, e precisamente se trattasi di :

- a. ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b. esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c. tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d. pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e. bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f. bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h. wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i. disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l. discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m. stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

2. Nel caso in cui il titolare di un'attività di somministrazione eserciti più attività, tra quelle sopra descritte, è tenuto a comunicare le diverse denominazioni di riferimento assunte, con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione; in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione. La comunicazione delle denominazioni ha validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e va tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini dell'applicazione del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 in materia di videogiochi.

Art. 10

Superficie delle attività di somministrazione ed ampliamento

1. Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche ed igienico-sanitarie, dovranno avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
3. L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana ed amministrativa, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992.
4. Ai fini della sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria l'attività potrà essere avviata a seguito di presentazione all'Ufficio Commercio del Comune di Dichiarazione di avvio / modifica attività produttiva. Non costituiscono ampliamento dell'esercizio di somministrazione le piccole occupazioni temporanee di aree private o pubbliche, come disciplinato nel successivo art. 16 del presente Regolamento.

Art. 11

Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione

1. L'autorizzazione al trasferimento di sede è rilasciata secondo le modalità e le tempistiche descritte nei precedenti artt. 5 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, hanno una durata di validità massima complessiva non inferiore a due (02) mesi e non superiore a sei (06) mesi per ciascun anno solare.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni stagionali, si osservano tutte le prescrizioni e le condizioni stabilite per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione aventi carattere permanente.

Art. 13

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee per la somministrazione, hanno una validità limitata alla durata della manifestazione a cui sono collegate, ed ai locali o ai luoghi in cui essa si svolge, accompagnandosi, di fatto, ad autorizzazione per pubblico spettacolo rilasciata ai sensi dell'art. 68 del TULPS, o semplicemente ad autorizzazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del medesimo Testo Unico.

2. L'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da una Dichiarazione d'inizio attività produttiva, con efficacia immediata. Tale dichiarazione, valida, altresì, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare, assolve l'obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte della competente ASL..

3. Ai fini di una corretta istruttoria del procedimento e di un'oculata programmazione della attività di vigilanza, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate al Comune entro congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni precedenti il verificarsi dell'evento/manifestazione.

Art. 14

La somministrazione occasionale

1. Non sono assoggettate alle disposizioni del T.U le attività di somministrazione svolte in modo occasionale e completamente gratuito, in occasione di inaugurazioni, ricorrenze, ecc.

2. Dette somministrazioni devono, comunque, rispettare le norme vigenti in materia di occupazioni di suolo pubblico ed in materia igienico-sanitaria.

Art. 15

I distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici in appositi locali adibiti in modo esclusivo alla attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle medesime regole che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione per gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico .

2. In tali locali è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

3. Nel caso in cui l'attività di somministrazione mediante distributori automatici non sia esercitata in locali adibiti esclusivamente alla somministrazione, l'attività è da considerarsi di mera vendita e come tale assoggettata alla presentazione all'Ufficio Commercio di Dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva, valida sia ai fini del procedimento amministrativo che per l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare.

Art. 16

Occupazioni parziali del marciapiede e concessioni di suolo pubblico

1. E' possibile effettuare piccole occupazioni del marciapiede, nell'area antistante l'attività di somministrazione, a mezzo di sedie e/o tavolini, purché venga garantito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada, uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, previa presentazione all'Ufficio Tecnico di apposita richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico.

2. Dette occupazioni non sono, però, autorizzabili nel caso in cui sul marciapiede già insistano manufatti od altre installazioni di arredo urbano pubblico, anche fisse, che ne riducano l'ampiezza.

3. Anche le occupazione per la somministrazione all'esterno dell'esercizio, effettuate con tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo, dehors, ed altre installazioni simili, su aree private o pubbliche, comunque diverse dal

marciapiede, non sono assoggettate alla preventiva comunicazione di ampliamento della superficie esistente di somministrazione.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata dall'Ufficio Tecnico, una volta valutata la situazione dei luoghi prescelti e considerate le eventuali caratteristiche del traffico veicolare presente nella zona, secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, fatte salve comunque le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in materia di impatto acustico, ambientale ed igienico-sanitario.

5. Nel caso di occupazioni che non rispettino i criteri di durata dell'occupazione sopra descritti, si applicherà la procedura prevista nell'art. 10 del presente Regolamento.

6. Nel caso di violazione reiterata (seconda violazione commessa nell'arco dell'anno) delle disposizioni contenute nell'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico l'Ufficio che ha rilasciato la concessione ne dispone la revoca.

Art 17

Subingresso nell'attività di somministrazione

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune, e determina la reintestazione, a favore del subentrante, dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti.

2. L'effettivo trasferimento dell'attività è comprovato da :

- atto pubblico o scrittura privata di compravendita o affitto;
- atto di donazione;
- atto testamentario;
- eredità legittima.

3. Il subentrante, per atto tra vivi, potrà immediatamente proseguire l'attività del dante causa anche in pendenza del materiale rilascio del titolo autorizzativo a lui intestato, non appena abbia comunicato il subentro e chiesto la reintestazione dell'autorizzazione, autocertificando il possesso dei requisiti previsti per legge.

4. Nel caso di subentro "mortis causa" l'erede, ovvero se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, deve comunicare il subingresso prima di iniziare l'attività o comunque prima di cederla a terzi, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. In tale tipologia di subingresso l'erede potrà proseguire l'attività del dante causa anche in assenza dei requisiti professionali per il periodo massimo di un anno (01) dalla data della morte del titolare, salvo proroga di sei (06) mesi per i casi di comprovata necessità. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito.

5. Nel caso del subentro per affitto d'azienda, l'affittuario - gestore *pro-tempore* - dovrà comunicare al Comune, prima della scadenza del contratto di affitto d'azienda, la continuazione dello stesso nei modi di legge, esibendo ad esempio ricevute di pagamento della tassa di registro per il rinnovo annuale o pluriennale, e chiedendo una proroga di validità dell'originaria autorizzazione.

6. La comunicazione di subingresso deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro 30 giorni dalla data di effettivo subentro, quale risulta dall'atto notarile.

7. Nell'ipotesi che l'attività di somministrazione non riprenda successivamente al trasferimento e non sia presentata la relativa comunicazione di subentro al Comune, l'autorizzazione rimane ufficialmente intestata al dante causa, e decorso il termine consentito per la sospensione, si procederà alla revoca, dichiarando la decadenza dell'autorizzazione del precedente titolare.

Art. 18

Comunicazione delegato/preposto

1. E' preposto o delegato alla gestione di un pubblico esercizio il soggetto individuato come tale dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, con apposita comunicazione scritta al Comune.

2. Nel caso di cambio del preposto/delegato per l'esercizio di somministrazione, la relativa comunicazione deve essere presentata entro trenta (30) giorni dall'avvenuto conferimento al nuovo soggetto preposto, al fine di consentire all'Ufficio Commercio di provvedere alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione

1. Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S, approvato con R.D. 773/1933, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della L.R. 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a. quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due (02) anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici (12) mesi;
- b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti ;
- c. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre (03) giorni e non superiore a novanta (90) giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare è tenuto a ripristinare i requisiti mancanti;
- d. quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali, nei quali si esercita l'attività, e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei (06) mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f. quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal T.U., vale a dire:
 - il subentrante non sia in possesso dei requisiti morali e professionali;
 - non sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.

2. La richiesta di proroga può essere avanzata nelle seguenti ipotesi:

- a. non attivazione dell'esercizio entro due (02) anni;
- b. sospensione dell'attività oltre il termine di dodici (12) mesi;
- c. sospensione dell'attività per perdita della disponibilità dei locali e trasferimento in altra sede oltre il termine di sei (6) mesi;
- d. sospensione dell'attività per venir meno della sorvegliabilità dei locali e ripristino dei requisiti mancanti oltre il termine di novanta (90) giorni.

3. Per "*casi di comprovata necessità*" si intendono le seguenti fattispecie:

- a) inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
- b) inagibilità dei locali ai fini igienico-sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- c) ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi, necessarie per la sistemazione o costruzione dei locali;
- d) incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella conclusione delle opere disistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo, quali a titolo esemplificativo:
 - fallimento e/o amministrazione controllata della Ditta esecutrice dei lavori;
 - morte del titolare della Ditta esecutrice dei lavori;
 - procedimento giudiziario di natura civile pendente con la Ditta esecutrice dei lavori;
 - ritardo nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione ed alla conclusione del locale.
- e) lutto o malattia documentata.

4. La proroga non può essere concessa nei seguenti casi:

- a) per mancata richiesta delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
- b) in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 20

Cessazione di attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa d'esercitare deve trasmettere al Comune, entro trenta (30) giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 21

Limiti di distanza tra attività di somministrazione

1. Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed un altro, qualunque sia la denominazione assunta.
2. Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinata ad attività di trattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, al fine di garantire il rispetto della sicurezza e della quiete pubblica, è fissata una distanza di:
 - mt. 10 da luoghi destinati al culto
 - mt. 150 da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo
3. Eventuali deroghe ai limiti di distanza sopra indicati potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di realizzare particolari misure di mitigazione atte a garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, quali ad esempio il possesso in proprietà od in uso esclusivo di idonei spazi o parcheggi privati.

Art. 22

Impatto acustico ed ambientale

1. Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto dei limiti acustici previsti nel piano acustico comunale.
2. In sede di nuova attività, di subentro o di modifica degli impianti/macchinari si rende obbligatoria la presentazione all'Ufficio commercio del Comune della documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dimostrante il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.
3. La documentazione previsionale di impatto acustico va integrata, ad attività iniziata, con una valutazione dell'impatto acustico *post-operam*, a conferma delle previsioni effettuate in fase preliminare.
4. Nel caso di subentro, in assenza di modifica dei locali e degli impianti e/o attrezzature, la documentazione previsionale di impatto acustico può essere sostituita, a norma dell'art. 5, comma 4[^], della L.R. 13/2001, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma dell'interessato, attestante tale circostanza, nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 23

Divieto di somministrazione di superalcolici

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è vietata negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
2. Il Sindaco, sentita l'apposita commissione consultiva provinciale, può, altresì, estendere il divieto di cui sopra anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, in particolari occasioni o in determinate fasce orarie, per comprovate esigenze di interesse pubblico, sia agli esercizi di cui al comma 1, che a tutti gli esercizi pubblici o a determinati esercizi, al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo.

Art. 24

Orari degli esercizi di somministrazione

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza adottata dal Sindaco, nella quale sono stabiliti anche i limiti dell'orario giornaliero.

Art. 25

Chiusura temporanea degli esercizi

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico ha l'obbligo di comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta (30) giorni consecutivi.
2. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico informa della riapertura anticipata del locale, nel caso in cui non osservi l'intero periodo di chiusura temporanea preventivamente comunicato.
3. Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentita l'apposita commissione consultiva provinciale e con riferimento a località poco servite, programmi di apertura estiva per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Art. 26

Riposo settimanale

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, con il solo obbligo di indicarle nel cartello di esposizione degli orari.

Art. 27

Pubblicità dei prezzi

1. Al fine di garantire una corretta informazione a favore del consumatore, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto.
2. In particolare per i bar è obbligatorio indicare i prezzi in apposita tabella, esposta all'interno dell'esercizio, mentre per i locali addetti alla ristorazione è obbligatorio esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio o comunque in modo tale che risulti leggibile dall'esterno.
3. Se nell'esercizio viene effettuato servizio al tavolo deve essere posto a disposizione dei clienti, prima della consumazione, un listino indicante i prezzi sia delle bevande che degli alimenti somministrati ed anche l'eventuale costo del servizio aggiuntivo.
4. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di somministrazione disciplinate dal T.U.

Art. 28

Vendita per asporto

1. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione, nonché i prodotti dolciari, quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum e pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati.

Art. 29

Modalità di misurazione dei locali destinati a "servizi" negli esercizi che effettuano attività di intrattenimento

1. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai 3/4 della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi ed allorché la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
2. In relazione alle modalità di misurazione dei locali sopra decritti, fanno parte dei locali destinati a "servizi" i seguenti:
 - a) i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
 - b) i camerini;
 - c) il guardaroba;

- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

3. Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Art. 30

Sorvegliabilità dei locali

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n° 564, recante *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”*.

2. L'Ufficio di Polizia Locale accerta la sorvegliabilità al momento dell'attivazione dell'esercizio per apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di somministrazione.

3. Le condizioni di sorvegliabilità devono permanere durante l'esercizio dell'attività, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 31

Attività di somministrazione in aree di servizio

1. E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle aree degli impianti stradali di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, extraurbane principali, tangenziali, autostrade in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito di presentazione all'Ufficio commercio di Dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva, valida sia ai fini del procedimento amministrativo che per l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

a) dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante.

L'esercizio di somministrazione può non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

Previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione il Comune può concedere l'estensione dell'orario oltre quello stabilito per l'attività prevalente.

b) non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;

c) potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti;

3. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà in ogni caso rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale nonché i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

4. La sorvegliabilità dovrà essere accertata direttamente dagli organi di Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività.

Art. 32

Casi di Fallimento dell'attività

1. Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso l'Ufficio Commercio entro un anno dal deposito della sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della L.R. 30/03.

2. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

4. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.
5. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 33

Divieto di fumo

1. La Legge 16/01/2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", all'art. 51 "*Tutela della salute dei non fumatori*", ha introdotto a far data dal 10/01/2005 il divieto di fumare in tutti i locali diversi dalla privata abitazione ed eccezione di quelli appositamente attrezzati con gli impianti di ricambio aria previsti dal DPCM del 23 dicembre 2003.
2. La norma si applica a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico e pertanto anche a bar, ristoranti, circoli privati e a tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche e quelli ad essi assimilati.
3. Nei locali ai quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 sopra richiamato, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.
4. I locali dei pubblici esercizi riservati ai fumatori, devono essere dotati di idoneo impianto di ventilazione forzata e devono essere realizzati in modo tale da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. Detti locali devono possedere le caratteristiche indicate dall'Allegato 1 al D.P.C.M. sopraccitato e devono disporre di cartelli recanti la scritta luminosa "*AREA PER FUMATORI*", integrati da altri cartelli luminosi che automaticamente, in caso di guasto all'impianto, dovranno accendersi ed indicare "*VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE*".
5. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di pubblico ristoro deve, comunque, essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
6. Non è consentita la creazione di locali riservati esclusivamente ai fumatori, anche se provvisti di impianti di ventilazione, venendo meno in tal modo il fine perseguito dalla legge che è quello della tutela della salute.
7. Il titolare di un pubblico esercizio che intende creare una saletta per fumatori dovrà presentare all'Ufficio Commercio la relativa comunicazione, allegando alla stessa dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente, sottoscritta dalla Ditta che ha realizzato l'impianto, nonché planimetria con evidenziata la posizione delle apparecchiature, delle condutture, delle griglie, del quadro elettrico, della segnaletica luminosa e dei cartelli.

Art. 34

Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed al trasferimento di sede

I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in riferimento al T.U e del Punto 11) dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. VII/17516 del 14.05.2004. I criteri sono preceduti da uno studio di base concernente la analisi socio economica del territorio comprendente la consistenza attuale dei pubblici esercizi, della popolazione, dei flussi turistici e del traffico.

Si premette che il Comune di Casalromano è diviso in 2 zone: la zona 1 comprende tutto il territorio di Casalromano e Fontanella Grazioli (centri abitati e caschine, con tre zone artigianali: l'Amministrazione ha inoltre già approvato un ampliamento residenziale di Mq.45.000 e un ampliamento artigianale di mq.45.000). La zona 2

comprendente esclusivamente l'area dell'unico distributore di carburante, individuata al Foglio 5 mapp.42-43-172 di questo Comune.

Le attività artigianali e industriali del Comune occupano circa 550 unità lavorative, la maggior parte delle quali proviene da fuori paese e non ci sono mense aziendali.

Si procede a fotografare la realtà attuale:

Consistenza pubblici esercizi alla data odierna:

ZONA 1 Casalromano e frazione

n.1 ristorante pizzeria	mq.115
n.2 bar	mq. 90
n.2 bar trattoria	mq.200
n.1 bar/ristorante/pizzeria	mq.128

ZONA 2 distributore carburante

n.1 bar	mq.115
---------	--------

n:1 licenza di bar cessata nel 2000

Circoli Privati n:3

(1 Oratorio, 2 circoli anziani,)

Agriturismo n.0

Alberghi n.0

Popolazione residente:

al 31.12.1971	abitanti	1122
al 31.12.1991	abitanti	1282
al 31.12.1998	abitanti	1323
al 31.12.2003	abitanti	1547
al 31.12.2009	abitanti	1577

Dai dati reperiti all'anagrafe viene evidenziato il costante aumento della popolazione, specialmente negli ultimi anni.

Flussi Turistici:

Il Comune di Casalromano non offre particolari interessi dal punto di vista turistico e paesaggistico, tuttavia nel territorio transitano molti veicoli provenienti da Parma e da Cremona, diretti al Lago di Garda.

Nel periodo estivo si tiene annualmente la festa della birra (2 settimane) che richiama ogni sera circa 3000 persone, mentre a maggio c'è il consueto concerto dei Nomadi che richiama fans da tutta Italia (in media l'affluenza è di circa 5000 persone).

Transito veicolare giornaliero:

Il territorio comunale è praticamente diviso in 4 parti dalle strade provinciali n.2 e n.4 che comportano il transito quotidiano di molti veicoli, soprattutto traffico pesante, tenendo presente che la strada provinciale n.2 porta all'autostrada A21 e a Cremona mentre la strada provinciale n.4 raccoglie tutto il traffico per Brescia.

Nel 1992 la Provincia di Mantova aveva fatto un controllo del traffico sulle S.P. n.2 e 4, verificando che nelle 24 ore erano transitati 5482 veicoli sulla SP 4 e 2992 sulla SP 2: attualmente non ci sono dati aggiornati, ma da una prima stima sembra che il traffico sia aumentato rispetto al 1992 di circa il 60%.

Da alcuni mesi, al confine tra Casalromano e Canneto sull'Oglio è entrata in funzione una nuova ditta che produce laminati, che occuperà circa 350 persone. Verrà inoltre aumentato in modo considerevole il traffico pesante che trasporterà la materia prima alla ditta e quello che trasporterà il prodotto finito. Proprio per questo motivo, l'incrocio tra la S.P. n.2 e la S.P. n.4, all'interno del territorio di questo Comune, è stato di recente riqualificato dalla Provincia di Mantova.

E' in previsione anche un nuovo distributore di carburante che verrà costruito sulla S.P. n.4, nelle vicinanze della nuova ditta.

E' stata di recente ultimata una nuova zona residenziale/commerciale con 4 nuovi spazi commerciali e nuove abitazioni.

Riferimenti normativi:

Stralcio P.R.G. vigente:

Art 18 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

“L'intero territorio comunale, secondo quanto previsto dalla L. 1150/42 e dalla L.R. 51/75, è suddiviso, conformemente al D.M. 1444/68, nelle seguenti zone territoriali omogenee, funzionali alla loro specifica destinazione, come risulta dalle Tavole di Azzonamento:

ZONE RESIDENZIALI

- A - di antica formazione, di carattere storico, artistico ed ambientale;*
- B 1 - semi-intensiva di completamento;*
- B 2 - emi-estensiva di completamento;*
- C 1 - semi-intensiva di completamento o di espansione subordinata a preventivo P.E.;*
- C 2 - semi-estensiva di completamento o di espansione subordinata a preventivo P.E.;*
- C 3 - di completamento o di espansione, ricadente in ambito di P.E. vigente o approvato;*

ZONE PRODUTTIVE

- D 1 - artigianale ed industriale esistente o di completamento*
- D 2 - industriale ed artigianale ricadente in ambito di P.E. vigente o approvato*
- D 3 - industriale ed artigianale di espansione subordinata a preventivo P.E.*

ZONE AGRICOLE

- E 1 - ad uso agricolo*
- E 2 - Parco Oglio Sud*
- E 3 - agricola di accertato o presunto interesse archeologico*

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

- F 1 - per attrezzature pubbliche a servizio della residenza;*
- F 2 - per attrezzature pubbliche a servizio delle attività produttive;*
- F 3 - per attrezzature ed impianti tecnologici;*

ZONE DI RISPETTO

- R - con finalità ambientali e paesistiche.”*

Art 11 DESTINAZIONI D'USO: “ La destinazione d'uso nel territorio comunale è comunque definita per singole zone dalle tavole di azzonamento del P.R.G. o del P.G.T. vigenti.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/92 per destinazione d'uso di un'area o di un edificio si intende il complesso delle funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per l'area o per l'edificio. Si definisce "principale" la destinazione d'uso qualificante e "complementare" od "accessoria" o "compatibile" la destinazione o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione principale.

Di conseguenza la destinazione d'uso indicata dal P.R.G. o dal P.G.T. per ciascuna zona è da intendersi come destinazione principale, intendendosi consentite anche tutte quelle destinazioni che risultino ad essa complementari od accessorie e con essa compatibili.....” “.... I mutamenti di destinazione d'uso in tali casi il mutamento di

destinazione d'uso non potrà essere assentito né denunciato se non previa sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d'obbligo concernente l'integrazione dello standard, che sarà calcolata facendo riferimento a quanto prescritto nel comma relativo alla dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di cui al successivo art. 38)....”

Art. 38 NORME PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI: “ *Definizioni:* Per superficie di vendita (SV) si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.l.p. quando questa non sia superiore a 1.500 mq e nella misura di ¼ della S.l.p. quando questa sia superiore ai predetti limiti.

Tipologie distributive

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/98, nel territorio comunale si individuano le seguenti tipologie distributive:

- **Esercizi di Vicinato** SV minore o uguale a 150 mq
- **Medie Strutture** SV maggiore di 150 e minore o uguale a 1.500 mq

Contesti localizzativi

Ai fini delle previsioni di carattere commerciale, vengono individuati i contesti localizzativi riportati nella seguente tabella.

Definizione [R.R. 3/00]	contesto	Zone di appartenenti al contesto	P.R.G.	Descrizione contesto
Tessuto urbano consolidato		Zona A Zona B1 B2 C3 Zona D1 D2		E' il tessuto urbano esistente che non necessita di interventi di ristrutturazione urbanistica.
Ambiti di trasformazione urbana		Zona C1 C2 Zona D3		Sono i comparti ove PRG prevede interventi di ristrutturazione urbanistica.
Ambiti extraurbani				Sono i comparti ineditificati o prevalentemente ineditificati esterni al tessuto urbano consolidato e di trasformazione.

Localizzazione delle attività commerciali

La localizzazione delle due tipologie di strutture di vendita sopra definite dovrà avvenire, nelle diverse zone di P.R.G., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Contesto e zona di P.R.G.	Tipologia insediabile
Tessuto urbano consolidato Zona A, B1, B2, C3, D2 Zona D1	Esercizi di Vicinato Esercizi di Vicinato – Medie Strutture
Ambiti di trasformazione urbana Zona C1, C2, D3.	Esercizi di Vicinato

La presenza nelle N.T.A. di zona della specifica previsione commerciale secondo le categorie delle strutture di vendita sopra richiamate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali.

La generica previsione commerciale (senza specificazione di una o più tipologie sopra riportate) ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato.

Sono fatte comunque salve le previsioni relative a comparti interessati da piani esecutivi già approvati..... “ “ Dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico: Per le attività commerciali il P.R.G. prevede una dotazione di aree pubbliche o di uso pubblico pari al 100% della S.l.p. di cui almeno la metà destinata a parcheggio di uso pubblico. Tale dotazione, riferita a tutte le attività commerciali ammissibili nel territorio comunale, trova applicazione

anche nella determinazione della variazione del fabbisogno di standard nei casi di mutamento di destinazione d'uso di cui al precedente art.11).

Stralcio NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE vigenti:

Art 1.3 Limiti acustici Limiti di zona : “ ... In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

-valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività industriale	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività industriale	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di qualità in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività industriale	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)”

Art 2.3 Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico: “ ... A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26.10.1995 n° 447, andrà predisposta la “Documentazione d'impatto

acustico” o la “Valutazione previsionale di clima acustico”. La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

.....

d) discoteche;

e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

..... “

Art 3.1.5. Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi: “2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della L.R. 3/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al cap. 3.1.2 per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato al cap. 3.1.2

c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.

d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente cap. 3.1.4, al punto 1, lettere b), c), d), e), al punto 2 lettera f), ai punti 3 e 4, del medesimo cap. 3.1.4.

e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi “ “ 4. Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;

b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera d), e dall'art. 5 della L.R. 13/2001.

c) La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

4.1. Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.

4.2 La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

4.3. L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.

4.4. Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche....”

Conclusioni:

L'Amministrazione con il presente regolamento pertanto intende agevolare l'insediamento delle attività di somministrazione consentendo la possibilità di nuove aperture su tutto il territorio, rispettando le normative di natura edilizia, della zonizzazione acustica, della disponibilità di parcheggi e di altre norme che rendano compatibile la presenza dei pubblici esercizi nelle diverse zone previste dallo strumento urbanistico vigente.

Essendo attualmente in vigore il solo P.R.G., sarà cura dell'Ente inserire questa esplicita volontà anche nel redigendo P.G.T.

In riscontro a quanto sopra riportato, considerata la situazione economica attuale e vista anche la direttiva Bolkestein con le circolari esplicative, si pensa di autorizzare nuove attività di pubblico esercizio, per favorire una equilibrata dislocazione sul territorio comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi.

I presenti criteri programmatori, ispirandosi al principio costituzionale di tutela della "concorrenza" e della libera "iniziativa economica privata", intendono allinearsi allo spirito degli ultimi Indirizzi regionali, che, pur ribadendo la necessità di un'attenta azione programmatica, atta a garantire un equilibrato insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sul territorio comunale, non ravvisano nel "criterio numerico" l'unico parametro di riferimento per la programmazione degli enti locali. In coerenza con quanto sopra, si è ritenuto di abbandonare il previgente contingente numerico, propendendo per una programmazione ispirata principalmente ad una regolamentazione di tipo urbanistico, considerato più idoneo a conciliare la tutela dell'ambiente e dell'assetto urbano con un equilibrato sviluppo del tessuto economico, favorendo la crescita del territorio attraverso la promozione delle piccole imprese locali.

Pertanto, agli effetti della programmazione della rete ottimale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale, salvaguardata, altresì, una molteplicità di fattori, quali la viabilità, il traffico, l'inquinamento acustico ed ambientale, l'espansione residenziale, con particolare riguardo ad un'azione di integrazione degli esercizi pubblici con le infrastrutture –commerciali, artigianali e di servizio- presenti sul territorio, nonché la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, il presente regolamento, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in relazione alle esigenze dei consumatori, intende raccordare le proprie norme sul procedimento con lo strumento urbanistico comunale, quale strumento principe di pianificazione locale.

Alla luce delle suddette considerazioni, la localizzazione e l'insediamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande avverrà sul territorio comunale conformemente alle norme che disciplinano:

A) le destinazioni urbanistiche come previste dal PRG di questo Comune, così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.52529 del 21.5.1985 e s.m. ed integrazioni;

B) le dotazioni minime di aree destinate a parcheggi così come previsto nell'art.38 delle N.T.A allegato al succitato P.R.G.

C) il piano di zonizzazione acustica approvato da questa Amministrazione Comunale con la deliberazione n.34 del 30.9.2003.

- Visto che all'interno dell'attuale PRG non c'è alcun riferimento ai Pubblici Esercizi ma solo al commercio in sede fissa (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), per analogia la normativa di riferimento di quest'ultima tipologia di commercio viene applicata anche ai Pubblici Esercizi, per quanto possibile.

Art.35

Casi di esclusione dall'ambito di applicazione

Il presente regolamento non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16.7.2007 n.15, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Nell'ambito di tale attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli artt.65 e 66 del T.U;
- ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale n.31 del 5.12.2008 (in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
- da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.235 del 4.4.2001.

Art. 36
Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni previste dal T.U, come specificate nel presente Regolamento, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 17 bis, ter e quater del R.D. 773/1931.

2. L'inosservanza delle altre norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare delle seguenti disposizioni:

□ installazione apparecchi e congegni automatici ex art. 110, comma 6, del Tulp in soprannumero, e installazione di apparecchi meccanici in assenza di DIA (art. 8, comma 6[^]);

□ tardiva o mancata presentazione della comunicazione di subentro (art. 17, comma 6[^]);

□ tardiva o mancata presentazione della comunicazione di cessazione (art. 20);

□ tardiva o mancata presentazione della documentazione / valutazione di impatto acustico (art. 22, comma 1[^]);

è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 52,00 ad un massimo di Euro 312,00, secondo la procedura di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni, salvo diversa previsione legislativa contenuta in norme speciali.

Art. 37
Entrata in vigore

I criteri contenuti nel presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello che conclude la seconda pubblicazione per 15 giorni del regolamento stesso.